

Statuto associazione di promozione sociale LA SARDEGNA VERSO L'UNESCO

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Associazione di promozione sociale denominata: <<**APS La Sardegna verso l'Unesco**>>.

Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Malpighi n. 4, nel Comune di Cagliari ed ha durata trentennale.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'Associazione è basata sul volontariato , è senza alcuno scopo di lucro , è apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha come finalità la promozione e lo sviluppo della Sardegna, con particolare riferimento al Patrimonio Culturale e Archeologico e il riconoscimento del suo "Eccezionale Valore Universale" riguardo ai criteri definiti dalle LINEE GUIDA OPERATIVE e dalla Convenzione Unesco, con conseguente inserimento nella Lista dei Patrimoni dell'Umanità.

Per tali attività "La Sardegna verso l'Unesco" potrà collaborare con soggetti esterni alla propria organizzazione.

L'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le attività di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 ed in particolare:

1. Lo studio e la diffusione di conoscenza, di idee e di orientamenti culturali atti al raggiungimento degli scopi sociali;
2. la formazione di cittadini che si riconoscono nei principi ispiratori dell'associazione;
3. la diffusione di idee che favoriscano la soluzione dei problemi della Sardegna in armonia con i principi ispiratori dell'associazione, anche mediante l'utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet;
4. il coordinamento con i docenti di scuole di ogni ordine e grado e di istituti universitari per rendere più efficace l'azione educativa e formativa della cittadinanza;
5. il coordinamento delle proprie attività con quelle di altre istituzioni civili e sociali, laiche e religiose;
6. la realizzazione di progetti, di collaborazioni e di consulenze con enti pubblici e con privati.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono lo scopo e le finalità, che mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La richiesta di adesione deve essere inviata alla sede dell'associazione, deve essere presentata da almeno tre consiglieri del Consiglio Direttivo e deve essere esaminata entro sessanta giorni dal ricevimento. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione, all'unanimità, oppure il rigetto dell'istanza. In caso di rigetto il provvedimento, motivato, deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti o onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione. Possono essere

ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa. In questa categoria rientra anche la qualifica di "Presidente onorario", determinata dall'Assemblea per meriti speciali, priva di delega operativa nell'organizzazione dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per incompatibilità con i fini associativi;
- per gravi motivi riguardanti la violazione dei principi ispiratori dell'associazione;
- per inadempimento delle quote associative;
- per decesso.

Gli associati sono sempre liberi di recedere dall'associazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con possibilità di appello del diretto interessato entro 30 gg all'assemblea.

ART. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,

- Presidente,
- Consiglio Direttivo
- Tesoriere
- Organo di controllo
- Organo di revisione
- Comitato di gestione
- Comitato scientifico

Per la realizzazione dell'attività e dei fini dell'associazione possono essere costituiti gruppi di lavoro formati su base territoriale o tematica. I modi di attivazione e di gestione dei gruppi di lavoro è di competenza dell'ufficio di presidenza, al quale spetta anche il compito di coordinare i diversi ambiti territoriali e le eventuali forme di coordinamento e di federazione con altre associazioni che hanno finalità comuni.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

E' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta che contenga l'ordine del giorno e affissa almeno quindici giorni prima nella sede sociale o, in alternativa, mediante qualsiasi altro sistema di comunicazione (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il telefax, i messaggi di posta elettronica, ordinaria o certificata, inviati nelle caselle di posta che saranno comunicate dai singoli associati, whatsapp messenger o Facebook).

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge, tra i soci, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo e quello sociale entro il mese di giugno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in sede di appello, sull'espulsione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- approva la relazione annuale del presidente sull'attività dell'associazione;
- approva il trasferimento di sede.

ART. 13 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di numero tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario generale e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 15 – Presidenza dell'Associazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede gli organi di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e gli organi di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni in caso di impedimento o delega del Presidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e degli Organi di Amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Egli risponde in solido col tesoriere per l'operato di quest'ultimo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 - Consiglio direttivo

E' composto da numero di persone variabile da tre a dodici, eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il voto del presidente prevale per determinare l'esito della votazione.

Il Consiglio Direttivo gestisce l'associazione attuandone gli indirizzi generali approvati all'assemblea e sulla base delle finalità e degli obiettivi statuari.;

In particolare:

- nomina , su proposta del Presidente, il Tesoriere;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione,
- adotta il rendiconto consuntivo e preventivo e li propone all'Assemblea per l'approvazione;-
- delibera sul riconoscimento della qualifica di soci onorari e, in occasione della definizione dei bilanci preventivi, sugli importi e sulle modalità di versamento delle quote associative;
- delibera sulle espulsioni, sulle sospensioni e sui richiami degli associati ;

Il Consiglio direttivo risponde del proprio operato all'assemblea.

Il consigliere che per tre volte nell'arco dell'anno associativo diserta le riunioni del consiglio direttivo senza giustificati motivi decade automaticamente dalla carica e può essere sostituito in seguito a deliberazione del consiglio direttivo, fatta salva la ratifica della nuova nomina da parte degli associati riuniti nella prima assemblea successiva. Analogamente si procederà in caso di dimissioni. Tutte le cariche sono gratuite.

Tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non demandati al Consiglio direttivo sono svolto dal Comitato di Gestione di cui al successivo articolo 20.

ART. 17 - Il Tesoriere

La gestione finanziaria dell'associazione è assicurata da un tesoriere nominato dal consiglio direttivo e da un revisore dei conti eletto dell'assemblea.

Il Tesoriere redige i bilanci preventivo e consuntivo.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche e i controlli.

Al Tesoriere, mediante delega del Presidente e su delibera del Consiglio Direttivo, può essere delegata la firma sociale per la gestione dei fondi dell'associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, tramite una o più banche o uffici postali, scelti dal consiglio direttivo, presso i quali saranno accessi i conti correnti dell'associazione.

La rappresentanza dell'associazione con le banche che ne curano la tesoreria deve essere esercitata dal tesoriere.

Il Tesoriere risponde del proprio operato in solido con il Presidente.

ART. 18 - Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - Organo di revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 20 - Il Comitato di Gestione

E' composto da numero di persone variabile da tre a nove eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Il Comitato di Gestione svolge tutti i compiti gestionali, di ordinaria e straordinaria amministrazione non demandati al Consiglio Direttivo.

Il Comitato di gestione nomina, tra i soci, il Segretario generale dell'Associazione

Il Segretario partecipa ai lavori del Comitato, con funzioni consuntive e senza diritto di voto, se non ne fa parte, e si occupa, in generale, della gestione dei libri sociali, in raccordo con il tesoriere, e delle mansioni delegategli dal Presidente.

Il Comitato di Gestione può attribuire ad uno o più dei suoi componenti l'incarico di compiere determinati atti o svolgere azioni determinate in nome e per conto dell'Associazione.

Parte delle attività deliberate possono essere svolte da appositi gruppi di lavoro costituiti e coordinati come indicato all'art. 10.

Il Comitato di Gestione presenta un report periodico dell'attività svolta, con cadenza semestrale o al massimo annuale, al Comitato Direttivo.

ART. 21 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico è nominato dal Presidente dell'Associazione, sentito il Comitato di Gestione, tra i membri esterni della comunità scientifica e tecnologica.; non ha limitazioni di partecipanti ed è presieduto e coordinato da un componente dello stesso Comitato scientifico, con l'eventuale supporto e supplenza di due vicepresidenti/coordinatorii,

Trattasi di un organo consultivo interno della Associazione con compiti di supporto alle attività del Comitato di gestione in termini di elaborazione e proposta, che curerà, in particolare, il contenuto scientifico dei documenti necessari allo sviluppo dell'iter di nomina di cui allo scopo dell'associazione.

Il comitato scientifico, che ha durata triennale ed è rinnovabile, è convocato e presieduto dal suo Presidente, o dal sostituto, si riunisce almeno due volte all'anno.

ART. 22 - Risorse economiche

L'associazione si autofinanzia nelle forme sotto indicate secondo principi di sobrietà e di trasparenza. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti eseguiti, con tale imputazione, in denaro, beni mobili e immobili e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi associativi;
- dalle quote associative annuali;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli da essa acquistati, che saranno destinati a incremento del fondo di dotazione;
- dalle elargizioni effettuate da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con deliberazione dell'organo amministrativo, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- dai contributi concessi al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

Per le raccolte pubbliche di fondi, secondo le disposizioni e nei termini di cui all'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere redatto un separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'associazione non può, neanche indirettamente, distribuire utili, avanzi di gestione e fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

L'associazione può, per il raggiungimento dei propri scopi, assegnare incarichi professionali ai propri soci, con il riconoscimento delle sole spese sostenute, all'interno di progetti finanziati dal patrimonio sociale o da soggetti pubblici o privati.

ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione

ART. 24 - Bilancio

L'esercizio finanziario, ha inizio il primo giorno di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del codice "ETS", è predisposto dal Tesoriere, adottato dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Analogamente si procede per il bilancio economico di previsione che invece viene approvato entro il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere redatti, in particolare, con i seguenti criteri:

- a) l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura;
- c) il divieto di cedere beni e di effettuare prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado e alle società da questi direttamente o indirettamente controllate;
- d) il divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, sino superiori al loro valore nominale;
- e) il divieto di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, interessi passivi, in dipendenza di prestiti di qualsiasi specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto;
- f) il divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

ART. 25 - I Libri Sociali e i Registri Contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) 3 il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di gestione
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore dei conti;

6) il libro giornale della contabilità sociale;

7) il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Tesoriere in ogni pagina.

ART. 26 Personale retribuito

L'associazione può, per il raggiungimento dei propri scopi, assegnare incarichi professionali ai propri soci, con il riconoscimento delle sole spese sostenute, all'interno di progetti finanziati dal patrimonio sociale o da enti pubblici o privati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di promozione sociale.

ART. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea può deliberare, nei modi richiesti per deliberare le modificazioni dello statuto, l'estinzione dell'associazione:

a) nominando uno o più liquidatori e determinando i criteri e i modi di liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni dell'articolo 30 del codice civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice;

b) determinando, secondo le disposizioni dell'articolo 31 del codice civile e nell'osservanza delle disposizioni vigenti, i criteri e i modi di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione. In particolare, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Disposizioni finali

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.